

## **MATRIMONIO CONCORDATARIO E LETTURA DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE**

L'art. 8 del Concordato lateranense, così come modificato dall'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 1984 (recepito dalla L. 121/1985), che disciplina i requisiti del matrimonio concordatario dice testualmente che *“sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.”*

Leggendo la norma appare possibile interpretarla nel senso che l'unico requisito perché il matrimonio abbia valore civile è quello della trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile.

Questa interpretazione è suffragata anche da una serie di argomenti.

Innanzitutto si deve osservare che le cause di nullità del matrimonio civile sono tassativamente individuate dal codice civile agli artt. 117 e ss e che fra di esse non rientra la mancata lettura delle disposizioni che individuano i diritti e i doveri dei coniugi. Se una siffatta previsione manca per il matrimonio civile non si vede perché debba essere applicata al matrimonio concordatario.

Tra l'altro, secondo lo stesso art. 8 del concordato lateranense, la mancata lettura ai coniugi degli artt. 143, 144 e 147 c.c. non osta alla trascrizione dell'atto di matrimonio. Quindi non avrebbe senso, in mancanza della lettura degli articoli del codice civile, consentire la trascrizione dell'atto di matrimonio, formalità espressamente prevista a pena di inefficacia del matrimonio, e precluderne comunque l'efficacia agli effetti civili.

Inoltre al mancato rispetto della previsione di cui all'art. 107 c.c., che prescrive appunto la lettura delle norme che stabiliscono i diritti e i doveri dei coniugi, è già prevista una conseguenza: la pena dell'ammenda per l'ufficiale di stato civile (art. 138 c.c.).

Ciò detto, al massimo si può sostenere l'applicabilità per analogia dell'art. 138 c.c. al parroco che ha celebrato il matrimonio.

Va segnalato che, con sentenza 6301/1994, la Cassazione dice che *“ai fini del riconoscimento in Italia della natura concordataria di un matrimonio canonico debbono sussistere determinate condizioni e fra esse – con valore rilevante nella specie – la lettura da parte del parroco degli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi”*. Tale affermazione, tuttavia, è giustificata dalle particolarità del caso di specie, discutendosi di un matrimonio celebrato tra cittadini italiani nella Basilica di San Pietro in Roma.

La Suprema Corte, infatti, sottolinea che l'accordo modificativo del concordato lateranense riguarda solamente quei matrimoni celebrati sul territorio italiano e non anche sul territorio estero, laddove questi ultimi godono già di effetti propri nell'ordinamento dove la celebrazione è avvenuta. Di talché, la sentenza da ultimo citata non riguardava gli effetti civili del matrimonio

concordatario, ma l'impossibilità di considerare concordatario un matrimonio canonico celebrato tra cittadini italiani nell'ambito territoriale soggetto alla sovranità della Chiesa.